

C.

TORNATA DEL 18 MARZO 1873

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

SOMMARIO — *Sunto di petizione — Urgenza dichiarata per la petizione portante il n. 4945 — Congedo — Commemorazione del Senatore Ambrosetti — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione del Codice sanitario — Emendamento della Commissione all'art. 14, consentito dal R. Commissario — Sotto emendamento proposto dal Commissario Regio — Osservazioni del Relatore — Emendamento del Senatore Cannizzaro — Emendamenti del Senatore Maggiorani — Osservazioni del Relatore sui vari emendamenti — Nuove considerazioni del Senatore Cannizzaro a favore del suo emendamento — Obiezioni del Ministro dell'Interno agli emendamenti Cannizzaro e Maggiorani e sua proposta — Considerazioni del Senatore Vitelleschi ed avvertenza del Ministro dell'Interno — Appunto del Senatore Gadda e del Relatore — Rinvio dell'articolo 14 alla Commissione — Obiezioni del Senatore Maggiorani sull'art. 16, cui rispondono il Relatore ed il Ministro dell'Interno — Approvazione degli articoli 16, 17, 18, 19 (20 soppresso), 21 — Avvertenza del Senatore Chiesi all'articolo 22 — Proposta di emendamenti del Ministro dell'Interno e dei Senatori Cannizzaro e Maggiorani — Rinvio dell'articolo 22 alla Commissione — (23 soppresso) — Approvazione dell'articolo 24 — (25 soppresso) — Aggiunta del Senatore Cipriani all'art. 26 — Schiarimento chiesto dal Senatore Cannizzaro fornito dal Senatore Cipriani — Rinvio alla Commissione dell'articolo 26 e dell'emendamento Cipriani — (27 soppresso) — Avvertenze e proposta del Senatore Cannizzaro sull'art. 28, cui risponde il Ministro dell'Interno — Schiarimenti del Senatore Cannizzaro — Modificazione proposta dal Senatore Des Ambrois — Approvazione del primo comma dell'articolo 28 — Rinvio del secondo comma alla Commissione — Approvazione dell'art. 29 — (30 soppresso) — Rinvio dell'art. 31 — Approvazione dell'art. 32 — (33 soppresso) — Proposta d'aggiunta del Senatore Finali all'art. 34, cui risponde il Relatore — Proposta del Senatore Cannizzaro di rinvio dell'articolo — Osservazioni del Ministro dell'Interno — Approvazione dei due primi comma dell'art. 34 coll'aggiunta Finali — (Terzo comma sospeso) — Emendamento del Senatore Cannizzaro all'art. 35 — Avvertenza del Senatore Finali — Obiezioni del Ministro dell'Interno all'emendamento del Senatore Cannizzaro — Reiezione dell'emendamento — Approvazione dell'art. 35.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Commissario Regio, Senatore Bo; indi a poco interviene il Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Atti diversi.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizione:

« N. 4945. Il Capitolo della Chiesa cattedrale di Forlì, fa istanza perchè sia modificato l'articolo 21 del progetto di legge per la estensione

alla provincia di Roma della legge sulle corporazioni religiose. »

Prego il Senato di volere accordare l'urgenza per questa petizione.

PRESIDENTE. Se il Senato non fa opposizione, si dichiara l'urgenza per la petizione testè letta.

Il Senatore Sylos-Labini chiede un congedo di un mese per motivi di famiglia, che gli è dal Senato concesso.

Commemorazione del Senatore Ambrosetti.

PRESIDENTE. Con dolore annunzio la morte del Senatore cav. Giovanni Antonio Ambrosetti.

Nacque a Biella il 9 febbraio 1811, e fu nominato Senatore sino dal 18 dicembre 1849: quindi fu tra i primi e quasi fra quelli che costituirono il medesimo nostro consesso. Fu uomo facoltoso e integerrimo. In Torino frequentava con molta esattezza le nostre tornate: lascia desiderio di sè per il buon uso che faceva delle sue ricchezze.

Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.

PRESIDENTE. Ora si prosegue la discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.

Invito il signor Relatore a riferire sugli emendamenti all'articolo 11, proposti dal signor Senatore Cannizzaro e dal signor Senatore Cipriani.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione si riunirà domani per esaminare gli emendamenti che sono stati proposti a questo articolo; di modo che oggi non potrei dar replica alla domanda dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Allora si aspetterà che la Commissione riferisca su questo articolo, e proseguiremo nella discussione.

TITOLO II.

DELLA COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI SANITARI E DELLE LORO ATTRIBUZIONI.

CAPO I.

Della composizione del Consiglio superiore di sanità.

« Art. 14. Il Consiglio superiore di sanità è composto:

Del Ministro dell'Interno che lo presiede,
Di un Vice-Presidente,
Di un Consigliere di Stato,
Di un Consigliere di Cassazione,
Di 6 Dottori in medicina, dei quali uno appartenga all'Esercito, l'altro alla Marina,
Di un Chimico-farmacista,
Di un Dottore in veterinaria.

» Il Ministro dell'Interno annualmente destina un funzionario medico del suo Ministero ad esercitare le funzioni di Segretario.»

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. All'ultimo comma di quest'articolo, d'accordo col Regio Commissario, la Commissione sostituirebbe il seguente:

« Il Ministro dell'Interno destina al posto di Segretario un medico, il quale farà parte del personale del suo Ministero. »

Talchè, l'ultimo comma di questo articolo che dice:

« Il Ministro dell'Interno annualmente destina un funzionario medico del suo Ministero ad esercitare le funzioni di segretario. »

La Commissione, concordemente al parere del Commissario Regio, l'avrebbe così modificato.

« Il Ministro dell'Interno destina al posto di Segretario un medico il quale farà parte del personale del suo Ministero. »

Senatore B0, *Regio Commissario*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Commissario Regio.

Senatore B0, *Regio Commissario*. Ho domandato la parola semplicemente per rettificare un dubbio.

L'articolo dice che nel Consiglio superiore di sanità vi sarà pure un Vice-Presidente; ora, se non si accenna altresì che questo Vice-Presidente è scelto, come generalmente si pratica, fra i membri tecnici dei Consigli, potrebbe facilmente nascere il dubbio se questo Vice-Presidente debba essere un nuovo membro preso al di fuori dei componenti il Consiglio medesimo; il che appunto non è nelle nostre intenzioni. Vi è poi un altro dubbio; anche quando si dicesse che il Vice-Presidente è scelto fra i membri del Consiglio, ciò non basterebbe. Conviene anche stabilire se debba essere scelto fra i membri tecnici, o fra gli altri membri del Consiglio. Ove non si dica nè l'una cosa nè l'altra, si riproduce il dubbio che non debba

essere scelto nè fra i primi nè fra i secondi, e che quindi egli sia un membro di più, aggiunto al Consiglio e scelto al di fuori del medesimo.

Mi sembra poi che per maggiore chiarezza e a togliere qualsiasi dubbio, basterebbe l'aggiungere, dopo le parole « di un Vice-Presidente » quest'altre, cioè « scelto fra i membri tecnici del Consiglio. »

Desidero ora che l'onorevole Commissione esprima in proposito il suo parere.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola per rispondere al Regio Commissario.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. S'intende da sè che quando si deve nominare un Vice-Presidente in un Consiglio, lo si deve nominare sempre fra i membri del Consiglio medesimo. Questa è regola generale ed uniforme che si segue sempre, e mi sembra che in tal parte non vi possa essere dubbio veruno. La questione che muove il Regio Commissario, sarebbe piuttosto relativa alla qualità di questo Vice-Presidente. Quindi l'onorevole Regio Commissario vorrebbe che il Vice-Presidente, nominato nel seno del Consiglio, fosse un medico sedente nel Consiglio stesso. Pare che sia questo il suo desiderio.

Senatore B0, *Regio Commissario*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore B0, *Regio Commissario*. Il dubbio che ho sollevato e sul quale ho chiesto all'onorevole Relatore della Commissione uno schiarimento, non mi pare che sia stato per anco dissipato dalle parole ch'egli ha espresse.

È un fatto positivo che se non si dice chiaramente, tassativamente, che questo Vice-Presidente deve essere scelto tra i membri dei Consigli, potrebbe esserlo fuori dei Consigli, e quindi figurerebbe per un membro di più, il che, a quanto sembra, non era nella mente della Commissione.

Alcuni amici assai competenti nella materia, che ho interrogati, sono dello stesso mio avviso.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Questo incidente pare che sia esaurito.

È naturale che il vice-presidente è uno dei componenti il Consiglio oltre quelli che sono in-

dicati dopo; era questo certamente il pensiero della Commissione.

Fo osservare che nella proposta ministeriale vi era un ingegnere componente del Consiglio superiore di sanità. La Commissione ha soppresso questo ingegnere.

Pare che il Ministero non insista sulla sua prima proposta; ma allora io devo manifestare la mia opinione, che ritengo cioè utilissima la presenza di un ingegnere nel Consiglio superiore di sanità.

In tutti i Consigli d'igiene pubblica gl'ingegneri sono rappresentati ancora più largamente; giacchè, quando trattasi d'igiene pubblica, di provvedimenti igienici che debbono ordinarsi dall'autorità, per lo più si riducono a misure che hanno rapporto alla distribuzione delle acque potabili, o alle fogne, o alla salubrità degli alloggi: tutte questioni nelle quali i medici possono indicare le condizioni generali che devono essere soddisfatte perchè i luoghi sieno salubri, perchè siano rimosse le cause d'insalubrità. Ma taluno vi deve essere che indichi in modo pratico, per mezzo delle costruzioni, come soddisfare a quanto il medico si propone, e queste nozioni devono essere date dagli ingegneri.

Diffatti basta leggere quali sono le attribuzioni del Consiglio superiore per convincersi, che non è oziosa la presenza degl'ingegneri in quasi tutte le deliberazioni, o per lo meno nelle più importanti, che il Consiglio deve prendere. In vero, il Consiglio superiore deve per legge essere richiesto: sui regolamenti per la coltivazione del riso, e la macerazione delle piante tessili: sui grandi lavori d'utilità pubblica per riguardo all'igiene. Naturalmente s'intende che l'ingegnere non viene a fare dei progetti tecnici o a modificarli: quando i medici trovano qualche cosa che non soddisfa alla salute pubblica, l'ingegnere può spiegare quello che può o non può farsi, darà schiarimenti ed avvierà a fare proposte in modo tale che la deliberazione sia fatta con maggiore conoscenza di causa.

In tutte le questioni di stabilimenti insalubri non mi pare che l'intervento dell'ingegnere sia soverchia. Così pure nella costruzione o traslazione dei cimiteri, nei regolamenti comunali d'igiene, di che altro trattasi il più delle volte se non di dare regole ed imporre condizioni per la condotta delle acque, la costruzione di case, di fogne, ecc.?

Per tutte queste ragioni trovo, che era ben messo l'ingegnere.

Vi ha di più: la presenza di un solo ingegnere non potrà spostare la maggioranza e soverchiare i sei medici che sono rinforzati dal veterinario e dal farmacista; potrà invece recare utilissimi consigli. Potrà temperare il troppo zelo di chi guarda le cose da un solo punto di vista; potrà spesso additare il modo di conciliare gli interessi dell'industria e del lavoro con quelli della sanità, come si propone la vera pubblica igiene.

Per tutte queste ragioni io insisterei perchè ai 12 componenti, oltre al segretario del Consiglio superiore di sanità, sia aggiunto l'ingegnere come era nella proposta del Ministero.

Voi avete il chimico-farmacista (non vorrei che il congiungimento di queste due parole traesse in inganno). Voi avete nel Consiglio superiore di sanità un farmacista, e dovete averlo perchè avete la sorveglianza sulle farmacie, e per guarentire i farmacisti si mette pure naturalmente uno di loro dentro il Consiglio, ma (salvo le eccezioni di farmacisti, dottissimi, non solo nella chimica, ma anche nelle altre scienze) in generale i farmacisti, per l'esercizio della loro professione non sono chiamati ad altro che a dar prova delle loro cognizioni farmaceutiche, il che non è certamente poco e costituisce un ramo estesissimo e nobilissimo della chimica applicata, ma essi possono non essere al corrente di quel ramo di chimica che più conferisce alla pubblica igiene.

In alcuni casi converrà scegliere un farmacista che sia dotto nella sua professione, ma non sia un chimico propriamente detto; in altri casi si potrà trovare chi riunisca le doti scientifiche del chimico con quelle del farmacista.

Per provvedere alle variabilissime circostanze di luogo, di tempo e di persone, io vorrei lasciare un po' di latitudine al Ministro; io amo poco le leggi che vincolano troppo e che non si piegano ad alcune circostanze variabili. Io quindi vorrei che si aggiungesse, oltre l'ingegnere, un cultore di scienze naturali, che potrà essere un chimico; quando il farmacista non si crederà bastare, potrà essere invece un geologo, un botanico; quando il farmacista rappresenterà abbastanza bene non solo la chimica farmaceutica, ma tutti gli altri rami di chimica che interessano l'igiene pubblica, e quando per la natura degli studii a cui il Con-

siglio si darà in certe epoche, si richiederà l'aiuto di un altro naturalista.

Toglierei l'espressione *Chimico-farmacista* perchè non esiste nella nomenclatura delle nostre leggi e regolamenti scolastici.

Il mio emendamento dunque consisterebbe nel dire: « di un farmacista, di un dottore in veterinaria, di un ingegnere e di un cultore di scienze naturali a scelta del Ministro. »

A me pare che un Consiglio superiore di sanità pubblica abbia oggi una grande importanza e che 14 membri per comporlo non sia un numero soverchio.

Gli uomini che coltivano le scienze naturali non disturberanno i medici. I medici sono per lo più naturalisti e quindi il cultore di scienze naturali potrà essere anche uno di loro che coltiverà più specialmente un ramo o l'altro di studi.

Io trovo poi che questi consigli sono giovevoli precisamente quando si compongono di persone che guardano le cose da punti di vista diversi.

Con uomini della stessa professione che guardano le cose da un solo punto di vista, spessissimo non avrete quella discussione tanto matura, che si potrebbe avere quando vi fossero delle persone che facessero vedere la questione sotto un altro aspetto.

L'ingegnere, per esempio, in moltissimi casi, vi potrà far vedere la questione sotto un aspetto che i medici non avrebbero avvertito.

Ed il naturalista coopererà coi medici a tenere la discussione al livello scientifico, e a dar valore alle considerazioni tecniche.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Propongo anch'io alcuni emendamenti a quest'articolo. Il primo mi pare di averlo già indicato: quello cioè che il primo Presidente sia un medico.

In secondo luogo vorrei che si rendesse un omaggio al corpo insegnante. Nell'Università vi è un professore di igiene pubblica e di medicina. Mi pare poco decoroso che questo specialista non sia chiamato a far parte del Consiglio superiore. Se vi è il chimico, se vi è il farmacista, vi dovrebbe per conseguenza essere anche il professore d'igiene pubblica e di polizia medica, il quale professa questa scienza, la insegna e deve quindi essere addentro a tutto quanto riguarda la scienza medesima.

La mia seconda proposta consiste pertanto nel chiedere che nel Consiglio vi fosse anche il professore d'igiene pubblica e polizia medica. Una terza proposta riguarda il Segretario, il quale per me è l'anima del Consiglio; non vorrei già che il Segretario avesse voto, ma che fosse come in Austria ove lo chiamano *riferente*. Esso è il membro più importante del Consiglio, è quello che dirige ed esamina le materie; che le presenta al Consiglio e redige il processo verbale sulle disposizioni prese. Non mi pare poi che questo posto debba essere annuo. ...

Senatore BURCI, *Relatore*. Ma questo è stato già corretto. Veda la nuova redazione dell'articolo che dice: « Il Ministro dell'Interno destina al posto di Segretario un medico, il quale farà parte del personale del suo Ministero. »

Senatore MAGGIORANI. Allora non insisto più che sul *Vice-Presidente Medico* e sul *professore di igiene e di polizia medica*.

PRESIDENTE. Il Relatore della Commissione ha qualche cosa da osservare sui due emendamenti ?

Senatore BURCI, *Relatore*. Quando si pensò alla costituzione del Consiglio superiore di Sanità, si andò fra noi stessi pensando, se si doveva accettare l'ingegnere, perchè allora cadeva la nostra considerazione sopra l'ingegnere. Nel Consiglio superiore di sanità (del quale mi onoro di aver fatto parte per molti anni) l'ingegnere non vi apparteneva. Abbiamo richiesto gl'ingegneri, e ne abbiamo ottenuti di gran nome, i quali, intervenuti nel Consiglio superiore di sanità, ci hanno dato quei lumi che erano necessari per sciogliere delle questioni piuttosto gravi. Una delle ultime si riferiva all'accettazione o no di un progetto per un cimitero nella Certosa di Firenze. E considerando come il Consiglio superiore ha la facoltà di chiamare nel suo seno qualunque individuo che possa dar lume nei suoi consigli, credè di poter far di meno dell'ingegnere; e così giudicò, non perchè non vedesse che in molte questioni l'ingegnere poteva essere utile, ma perchè voleva che il Consiglio potesse essere libero di potere scegliere ed accettare quello che fosse più adatto; perchè fra gl'ingegneri ve ne sono di quelli che si danno alla parte idraulica, altri alle costruzioni civili, altri alle costruzioni militari, e quindi determinando un ingegnere, qualunque fosse, il Consiglio superiore di sanità si poteva privare di quello

che al caso avesse potuto essere maggiormente utile.

Questo è stato il pensiero che ha guidato la Commissione del Senato, quando ha creduto di dover fare di meno dell'ingegnere; dirò che ha creduto e crede.

Quanto ad un cultore delle scienze naturali, come proporrebbe il Senatore Cannizzaro, certo nei Consigli superiori, dove si tratta della salute pubblica, e non tanto nel Consiglio superiore quanto nei Consigli provinciali, non vi è studioso che non possa portare degli utili elementi; e quindi nelle quistioni, le quali si riferiscono agli argomenti attinenti alle scienze naturali, è positivo che l'aver il parere d'una persona esperta può sempre essere ottima cosa. Se nei Consigli e specialmente nel Consiglio superiore si volessero accogliere tutti quelli i quali possono portare frutti colla loro dottrina, io ritengo che quest'ordinamento è imperfetto e lo dichiaro non in ipotesi, ma per pratica. Infatti nel Consiglio superiore qualche volta si sono chiamati individui che non ne avrebbero fatto parte per l'organizzazione del Consiglio medesimo; e per conseguenza, come può convenire il cultore di scienze naturali, potrebbe convenire un altro cultore di altra scienza; e se il Consiglio superiore ha la facoltà di chiamare, quando è in dubbio, qualunque siasi individuo il più adatto a dargli i necessari schiarimenti ed i lumi opportuni, non si vede, od almeno la Commissione del Senato, non vede la necessità di allungare questa lista dei membri del Consiglio superiore, coll'introdurre un ingegnere ed un cultore delle scienze naturali. Perchè, dal momento che ammette questi, si troverebbe forse nella necessità di doverne ammettere altri, e poi anche perchè un ingegnere, come ho detto poco fa, può essere istruito in una parte dell'arte dell'ingegneria, e potrebbe forse non essere valente in quella nella quale il Consiglio può aver bisogno di più precisi lumi.

Ecco perchè la Commissione del Senato ha creduto di poter mettere da parte questo ingegnere, riservandosi poi a scegliere quello che potesse giudicare meglio capace di dare i necessari consigli.

Quanto poi alla proposta che faceva l'onorevole Maggiorani, che cioè nel Consiglio superiore di sanità dovesse sedere un professore di medicina legale.....

Senatore MAGGIORANI. Non di medicina legale, ma di igiene e di polizia medica dell'Università.

Senatore BURGI, *Relatore*. Bene, il professore di igiene e di polizia medica dell'Università, io fo considerare due cose;

In massima vorrei benissimo anch'io che il professore d'igiene e di polizia medica, avesse esso pure l'ufficio che merita; ma conviene notare che, ove ciò si stabilisca, si nuocerebbe alla libertà della scelta, giacchè il detto professore, secondo la proposta del Senatore Maggiorani, sarebbe designato come legittimamente sedente.

Qualunque Consiglio superiore di sanità si andasse formando, dovrebbe di necessità avere fra i suoi membri questo professore, e ciò naturalmente toglierebbe una parte di quella libertà necessaria, che deve competere a chi ha da eleggere i membri di questo Consiglio.

La seconda cosa che volevo far rilevare è questa: i Consigli superiori e provinciali ecc, sono transitorii; i membri escono d'ufficio dopo un certo tempo e si rinnovano; e tanto è vero questo, che vi è un articolo che dice che un membro del Consiglio superiore di sanità, quando è uscito dopo un triennio, non può essere rieletto, e bisogna che per essere rieletto aspetti un anno. Il quale provvedimento è eccellentissimo, altrimenti vi sarebbero dei Consigli perpetui con gli stessi individui, con gli uomini stessi, i quali si crederebbero in diritto di restare in ufficio, e così non si darebbe corso alla ruota; e questa ruota è necessaria, perchè bisogna che ogni cittadino prenda parte alla cosa pubblica, e bisogna che vi sia davanti a lui uno che esca d'ufficio, perchè egli se lo desidera, possa entrarvi; altrimenti gli si toglierebbe il diritto che ha di far parte dei pubblici Consigli a vantaggio della salute pubblica.

Per cui, tra perchè diventerebbe un membro perpetuo, e tra perchè questi membri debbono essere via via alternativamente e rimossi e rieletti, non mi accosterei alla proposta Maggiorani. Anch'io vorrei naturalmente che il professore d'igiene pubblica e di medicina pubblica in una Università, e chiarissimo e certo nel paese in cui ci troviamo e degno di onore, vorrei che questo individuo pigliasse il posto che la sua scienza gli dà, e io sono certo e convinto che quest'individuo entrerà nel Consiglio superiore di sanità (i suoi meriti lo assicurano). Non credo quindi che quando si

verrà alla costituzione del Consiglio superiore di sanità, in cui sono tante le attinenze colla polizia medica e coll'igiene pubblica, si possa trascurare un insegnante il quale possa aver reso al paese utili servigi; ma stabilirlo per legge, ma perpetuarlo, no. Qui la legge dice che i membri escono d'ufficio e non possono essere rieletti che dopo un dato periodo di tempo, cioè dopo un anno; è bene che questo sia così. Con un alterno movimento abbiamo i frutti da tutti gli alberi che ce ne possono dare, e si toglie precisamente quella perpetuità d'ufficio che costituisce quell'elemento, che non credo troppo omogeneo per le libere istituzioni.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. A me pare che le ragioni dette dall'onorevole Relatore, naturalmente ben dette, avrebbero importanza maggiore laddove il bisogno del consiglio di un ingegnere fosse, direi, eccezionale; ma qui egli è collegato coll'intera natura del soggetto principale, di cui deve occuparsi un Consiglio che in gran parte è di pubblica igiene, e, torno a dire, la pubblica igiene non conduce ad altra conseguenza se non a quella di sorvegliare cose nelle quali i lumi dell'ingegnere sono richieste. Rileggendo le attribuzioni del Consiglio superiore, voi potete assicurarvi di ciò, ed è noto poi come gli ingegneri nei loro studi, non sono estranei alle considerazioni igieniche.

Gl'ingegneri studiano l'igiene degli alloggi, l'igiene dal punto di vista della distribuzione delle acque e tutti questi argomenti devono trattarsi in un Consiglio che sorvegli l'igiene pubblica.

Per tutte queste ragioni io credo che l'ufficio dell'ingegnere sarebbe permanente nel Consiglio superiore, e, direi, più permanente di quel che non sia l'ufficio di un dottore in veterinaria. Perchè mettete un dottore in veterinaria e non lo chiamate invece soltanto quando abbisogna? Sarà egli necessario occuparsi tutti i giorni di animali? Tuttavia, giacchè vi sono questioni che si presentano spesso, io vi dico, ammettiamolo, tanto più che coll'insieme delle sue cognizioni mediche egli non potrà che essere d'aiuto.

Perchè mettete un chimico farmacista? Perchè qualche volta dovrete trattare della sorveglianza delle farmacie. Ma perchè invece non mettete un chimico, il quale vi aiuti nelle questioni d'igiene pubblica con tutte quelle cognizioni della

sua scienza che mirano a questo ramo di applicazione?

Io credo che un Consiglio superiore d'igiene pubblica ha più bisogno del soccorso permanente, dell'aiuto direi, permanente, degli studi di un ingegnere, anziché di quelli di un farmacista, di un dottore in veterinaria. Quindi per provvedere ai bisogni accennati, io insisterei perchè ci fosse questo ingegnere e questo cultore di scienze naturali, che sarebbe normalmente un chimico, quando il farmacista, non bastasse.

Può esserci un farmacista tanto dotto che possa bastare per risolvere le questioni di chimica igienica: può esserci un altro cultore di scienze naturali che vi porti le questioni sopra un altro terreno, per esempio, un geologo.

Ma se siete obbligati a scegliere invece un farmacista, che da quel lato non vi potrà portare sussidio, ma ve ne presterà moltissimo in tutte le quistioni che riguardano il governo e la sorveglianza delle farmacie, allora, profittando di questo articolo, voi sceglierete un chimico che riempia questa lacuna, perchè nessuno negherà che è una grandissima lacuna in un Consiglio d'igiene pubblica, non avere un chimico che si occupi di queste materie.

Sanno, gli onorevoli membri della Commissione, che fra gli igienisti viventi uno dei più illustri, il Petenköffer venne per la via chimica alla igiene pubblica alla quale fece fare molti progressi.

Per tutte queste considerazioni, insisterei, senza che ai Consigli superiori sia tolta la libertà di chiamare altri ingegneri quando vengono delle quistioni speciali, insisterei, dico, nella mia proposta.

MINISTRO DELL'INTERNO. Per le molte ragioni svolte dall'onorevole Senatore Cannizzaro non vedo qual male ci potesse essere, se fra i componenti il Consiglio superiore di sanità ci fosse anche compreso un ingegnere: è vero, per altro, che non ne scorgo la necessità assoluta.

Certamente non convien fare un Consiglio di sanità pubblica tanto numeroso, perchè più difficilmente potrà trovarsi in grado di deliberare: e bisogna pur considerare che quanto più numeroso sarà il Consiglio, tanto più grande dovrà essere la maggioranza per le sue deliberazioni.

D'altra parte è evidente che, in una gran parte di casi, può essere utile l'opera d'un ingegnere; ma questo potrà, all'uopo, venir chiamato presso il Consiglio superiore di sanità. La sua

utilità non deriva tanto dalle cognizioni teoriche e pratiche che possa avere sull'argomento della sanità pubblica, quanto dalle perizie che può eseguire, e dalle ispezioni che può fare; quando, per esempio, venga denunciata un'abitazione insalubre, una coltivazione di riso in sito pericoloso per la salute degli abitanti vicini, o altri fatti di tal genere.

Ma se voi stabilite invece che un ingegnere faccia parte del Consiglio, che avverrà? Avverrà che in tutti i casi nei quali il Consiglio stesso, per esser bene illuminato, dovrà ricorrere all'opera sua, difficilmente potrà, per riguardi personali, che dileggieri si comprendono, valersi dell'opera di un altro ingegnere che non sia quello che fa parte del Consiglio stesso. Ora, i danni che ne sarebbero la conseguenza facilmente si affacciano alla mente d'ognuno; giacchè ben s'intende come il Consiglio debba esser libero nella scelta delle persone ch'esso reputi più atte a compiere le operazioni di cui si tratti; e come quindi debba aver piena facoltà di sceglierle secondo la loro capacità e secondo le sue convenienze.

A me sembra pertanto che l'introdurre questa specialità, se mi si consente la parola, nel Consiglio, sarebbe un vincolare la libertà d'azione del Consiglio, medesimo. E però, quantunque l'ingegnere ne fosse membro, secondo il progetto primamente presentato dal Governo, oggi non di meno io stimo meglio che venga lasciato in disparte, essendo libero il Consiglio di chiamarlo sempre chè ne occorra il bisogno.

In quanto poi al farmacista, vedo che la Commissione lo ha veramente contemplato, designandolo, come lo era già nell'articolo corrispondente del progetto del Ministero, *chimico farmacista*. Qui l'onorevole Senatore Cannizzaro osserva innanzi tutto, che questa qualificazione di chimico farmacista non è abbastanza esatta, siccome non corrispondente al titolo e grado che hanno i farmacisti.

Certamente tutti i farmacisti sono chimici, in quanto chè la chimica è il fondamento dei loro studi. Ma è evidente che qui si è voluto indicare uno fra i farmacisti, il quale abbia acquistata particolar riputazione per i suoi studi speciali e per la sua esperienza. Ora, essendovi nella Capitale del Regno, ove risiede il Consiglio superiore di sanità, un gran numero di farmacisti distinti, sarà evidente-

mente agevole il far tra essi la scelta opportuna.

Se si trattasse dei Consigli provinciali, io ammetterei le considerazioni dell'onorevole Senatore Cannizzaro, perchè sarebbe difficile trovare in tutti i capiluoghi di provincia un farmacista veramente distinto nella chimica; ma nella Capitale sarà cosa tanto facile, da essere, direi quasi, imbarazzo nella scelta.

Ben chiarito questo punto, non sembra più necessario l'introdurre nel Consiglio un dottore chimico specialmente distinto per la sua dottrina, poichè mentre non sarebbe facile il trovarlo nelle provincie, potrà esser per contrario facilmente supplito dal farmacista.

L'onorevole Senatore Cannizzaro vorrebbe che facesse anche parte del Consiglio superiore un cultore delle scienze naturali; ma per verità io vedo che fra le persone che debbono comporre il Consiglio superiore, secondo il progetto della Commissione, ci sono parecchi cultori di scienze naturali. Tali sono il medico, il farmacista, il veterinario; di modo che bisognerebbe indicare quale ramo speciale della scienza si voglia rappresentato. Converrebbe dire ad esempio, dottore geologo, botanico, e via dicendo; ma questa denominazione generica di cultore di scienze naturali torna a disdoro d'altri membri del Consiglio, perchè tutti i medici che ne fanno parte, il farmacista, il veterinario, diranno a ragione: non siamo anche noi cultori di scienze naturali?

Poi verrebbe la questione: volete scegliere un dilettaute di scienze naturali, o volete uno che abbia un titolo riconosciuto? Pare chiaro che debba esser uno il quale abbia un titolo riconosciuto; e questo è un motivo di più perchè si abbia a designarlo come dottore di quel dato ramo speciale che si vuole; giacchè non credo che ci sia una classe di scienze naturali in genere: esse vanno naturalmente ripartite in diversi rami.

E anche qui mi occorre avvertire, che se fosse necessaria l'opera di un dottore il quale abbia particolarmente coltivata la scienza geologica, sarà il caso di chiamarlo quando occorra, e non è altrimenti mestieri che faccia parte del Consiglio superiore, tanto più che esso non potrebbe dare il suo avviso immediatamente, ma occorrerà sempre che si porti sopra luogo, per esaminare, ad esempio, la struttura e qualità dei terreni, le cause per cui le acque penetrano negli abitati, oppure per ac-

certare se un cimitero sia mal collocato, se una risaia sia molto nociva. Qui si tratta insomma di perizie da fare; e ci troviamo precisamente nello stesso caso che ho già accennato per quel che riguarda gl'ingegneri. Mentre è utile, che il Consiglio superiore si valga all'occorrenza dell'opera di tali scienziati, nella generalità dei casi però non mi sembra che la loro presenza sia veramente necessaria in seno del Consiglio. E poi, ripeto l'osservazione, che non conviene accrescere oltre il necessario, i componenti del Consiglio superiore, perchè ho sempre veduto che le Commissioni, i Comitati troppo numerosi, sono quelli che generalmente risolvono meno, tornando più difficile il riunirne la maggioranza.

Alla proposta dell'egregio Senatore Maggiorani di chiamare a far parte del Consiglio il professore d'igiene pubblica e di polizia medica dell'Università, ha già risposto, mi pare, con ragioni chiare ed evidenti, l'onor. Relatore della Commissione.

Una tale riforma renderebbe necessaria quella dell'articolo del progetto il quale stabilisce che i membri del Consiglio superiore, dopo un triennio, non possono più essere rieletti se non trascorso un anno; ora in questo caso, scadendo il primo professore d'igiene pubblica nominato, il Ministro sarebbe forse nell'impossibilità di trovarne un altro per succedergli. Ma vi è un'altra ragione, ed è questa: chi è nominato dal Ministro può rifiutare, nè il Ministro può costringerlo ad accettare. Dato il caso che quest'unico professore che insegna nell'Università di Roma, per ragioni particolari ricusasse di accettare, è chiaro che, per questa parte, la legge rimarrebbe inesequuta.

Ecco il motivo pel quale non è bene il designare tassativamente queste persone, ma lasciare al Ministro la facoltà di sceglierle. E pertanto mi sembra, che il Consiglio, come è stato costituito nel progetto della Commissione, presenti garanzie più che sufficienti di capacità, per esser sicuri che tutti i giudizi del medesimo saranno ispirati ai principii della scienza e della esperienza, e torneranno quindi utilissimi.

Ora, se il Senato me lo permette, dirò due parole riguardo alla quistione che trovai già sorta quando entrai nell'aula, cioè quella della nomina del Vice-Presidente.

Nell'articolo si stabilisce che il Consiglio sarà

composto di un Presidente, che è il Ministro dell'Interno, e di un Vice-Presidente, e poi si designano, qualificandoli, tutti gli altri membri, cioè un Consigliere di Stato, un Consigliere di Cassazione, 6 dottori in medicina, un chimico-farmacista, e un dottore in veterinaria: solo il Vice-Presidente non è qualificato in nessun modo, e non si stabilisce se debba essere un medico, un legale, un economista, od altro.

Mi pare che tale scelta dovrebbe esser lasciata in facoltà del Ministro, ma circoscritta fra i componenti il Consiglio stesso, e quindi stimerei che l'articolo dovrebbe venir emendato nel modo seguente:

« Il Consiglio superiore di sanità è composto del Ministro dell'Interno che lo presiede, e di un Vice-Presidente scelto fra i membri del Consiglio. »

In questo modo sarebbe stabilito che il Vice-Presidente non può esser preso fuori del Consiglio. E bisognando quindi che il Consiglio stesso venga aumentato di un membro, quest'articolo dovrebbe rinviarsi alla Commissione, perchè vegga qual debba essere il nuovo membro da aggiungersi al Consiglio.

Parmi che l'articolo, con tale emendamento, riuscirebbe migliorato.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Essendo entrato l'altro giorno in una discussione nella quale io non ho altra competenza che quella che ognuno ha nelle questioni di sanità pubblica, debbo oggi dare alcune spiegazioni sopra degli appunti che io feci all'articolo primo, ma che in verità tornano più al proposito nella discussione di quest'articolo.

Per spiegare il mio concetto mi è d'uopo riprendere per un momento quel tipo, con tanta chiarezza e precisione designato dall'onorevole Relatore, di quest'organamento sanitario e mostrare come la mia ammirazione e il mio assenso per questo progetto siega appunto la sua forma piramidale, che, larga alla base, poscia diminuendo cessa al suo vertice.

La base di quest'amministrazione sanitaria sono i medici condotti, base larga e razionale, salvo quel che possa avvenire delle questioni promosse sulla loro retribuzione o compenso; salvo anche un'altra parte che si svilupperà forse più tardi cioè, chi rimpiazzi nei grandi centri, a quest'effetto, il loco che tengono nei

piccoli i medici condotti: a parte, io dissi, queste piccole cose che si vedranno nel seguito degli articoli; trovo questa un'idea da non potersene avere una più felice. La mia ammirazione rimane ancora abbastanza grande per la parte che vien fatta in questo organamento ai Consigli e agli elementi comunali: diminuisce già un poco per la loro costituzione ai Consigli provinciali, e cessa affatto quando tutto quest'edificio tocça il suo vertice.

Per rendere ragione di questa mia disposizione d'animo, ho bisogno di mettere in chiaro una distinzione che non mi sembra venga mai abbastanza fatta, quando si tratta la questione costituzionale e della responsabilità ministeriale. Che un Ministro sia responsabile per tutto quel che riguarda la parte amministrativa, la parte esecutiva, come dice la parola che determina il suo potere, di ogni ramo di amministrazione che lo concerne, io lo intendo benissimo, e perciò intendo altresì che gli sia a questo effetto lasciata la più gran libertà di azione, libertà corrispondente alla sua responsabilità. Ma che un Ministro debba pure essere responsabile di qualsiasi altro fattore di ogni ramo della sua amministrazione, perfino della parte scientifica e tecnica, e che perciò non possa in alcuna materia dar vita autonoma intorno a lui a nessun altro elemento neppur scientifico e tecnico, questo, in verità, o Signori, mi sembra che sia esagerare talmente questa idea di responsabilità che a forza d'ingigantirla finiremo per renderla nulla. Veniamo al fatto pratico: il Ministro dell'Interno sarà responsabile dell'applicazione di tutte quelle misure che l'opinione pubblica, l'esperienza e più particolarmente la scienza avranno dichiarato essere necessarie o giovevoli alla sanità pubblica: ma di tutte le indagini, gli studi del come e del quando debbano farsi, di tutte le deduzioni che se ne trarranno e dei provvedimenti che in seguito di tutto questo ci si proporranno, della bontà della parte scientifica di questi provvedimenti, chi ne risponderà davanti al paese? Vi sono delle responsabilità, o Signori, assegnate dalla natura e che nessuna costituzione, anche lo volesse, potrebbe togliere. Le responsabilità della scienza, sono alla scienza come quelle dell'amministrazione sono al potere.

Torniamo ora al progetto. Tutto questo lavoro che si farà dai medici condotti, dai Consigli sanitari comunali e provinciali. tutte queste

informazioni, tutte queste notizie quando giungono alla loro meta, al loro centro, cosa trovano per essere coordinate, studiate, elaborate? E viceversa, l'iniziativa operosa, continua e propria per dirigere tutti questi lavori, per utilizzare tutti questi elementi, donde parte? Il Ministro dell'Interno e il suo Consiglio sanitario rispondono a tutto e di tutto. Ora, il Ministro dell'Interno, le novantanove volte per cento, sarà affatto incompetente; si può essere un ottimo Ministro dell'Interno, e non intendersene nulla di sanità e d'igiene pubblica. La sola volta poi che sarà competente, non vi pare che il Ministro dell'Interno del Regno d'Italia abbia già abbastanza carichi, abbastanza responsabilità per regalargli anche quest'altro Codice con tutte le sue necessarie conseguenze? Del quale e delle quali dovrà rispondere in tutto e per tutto non solo della loro esecuzione, ma del come e del quando sia stato applicato, e si sieno prodotte?

Certo esso ha un Consiglio sanitario, ma il Consiglio sanitario come è costituito da noi e come lo vedo qui descritto è troppo ristretto (spiegherò più tardi questa parola per rispondere a quel che ha detto l'onorevole Ministro), è di un origine e di natura troppo governativa nel senso più stretto della parola, ci sono troppi elementi che non sono competenti, e non ha nessuna radice nella scienza: evidentemente quelli che lo compongono sono medici, ma non vi rappresentano che la propria opinione; essi non sono l'emanazione e la rappresentanza nè delle facoltà insegnanti nè delle facoltà esercenti, essi non sono che semplici impiegati governativi. In queste condizioni il Consiglio sanitario non è, nè abbastanza numeroso, nè abbastanza largo, nè abbastanza indipendente per pronunciare, con l'autorità e la responsabilità voluta, opinioni e deliberazioni di natura loro speciali e scientifiche. Uniti insieme, il Ministro e il Consiglio formano un organo amministrativo, ma la materia per la sua amministrazione, questa materia che in Italia è così vasta, chi la preparerà nelle condizioni volute perchè risponda ai bisogni ed alla gravità del soggetto?

Ora, o Signori, noi potremmo non far leggi; non so se il farne molte sia utile: ma infine dal momento, che noi le vogliamo fare, che redigiamo questo Codice, che vogliamo dar mano a provvedere alla sanità e all'igiene pubblica

in Italia, dove, e specialmente in alcune provincie, v'ha molto da fare, grandi questioni da decidere, molto da desiderare, chi farà tutto questo? Chi risolverà questo problema una volta posato? L'amministrazione ovvero la scienza?

Io potrei ben comprendere questo Codice sanitario quando, per provvedere a tutte le materie quivi contenute vi fosse oltre, ed al lato della parte amministrativa, un corpo che avesse per la sua costituzione una grande autorità e perciò che trovasse le sue radici nelle facoltà che hanno ingerenza diretta o affini in queste materie, che fosse più numeroso, perchè quel numero che, come diceva l'onorevole Ministro, è un imbarazzo per l'Amministrazione, non lo è per i lavori preparatorii e scientifici.

Io desidererei anzi che potesse dividersi in sezioni per separare negli studii e nella direzione da darsi la polizia medica e la pubblica igiene. Vorrei che avesse iniziativa, indipendenza e perciò responsabilità propria. E qui devo ritornare per un momento sopra la questione sorta l'altro giorno sopra il voto deliberativo o semplicemente consultivo.....

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma questa è questione già decisa.

Senatore B0, *Regio Commissario*. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Senatore VITELLESCHI. Queste parole non hanno altra significazione che quella che riguarda il soggetto al quale si applicano. Un voto consultivo, in un corpo che abbia un carattere scientifico, non si estende più oltre della sua competenza, è deliberativo nel giudizio che lo riguarda e non sarà mai tale per l'Amministrazione, come un voto deliberativo di un corpo amministrativo non avrà nessun valore per la scienza.

Riassumo dunque il mio dire: se noi creassimo a lato, o anche indipendentemente dalla amministrazione ordinaria, un organamento, un Consiglio, se volete, proprio che fosse collegato con tutti gli istrumenti secondarii, per i quali si provvede alla sanità pubblica di tutto il Regno; che avesse un maggior sviluppo, maggiori mezzi, gli ufficii necessari, come, per esempio, un ufficio di statistica medica, per quanto è possibile di tentarlo, che avesse un'autonomia propria, che fosse atto ad agire per la parte meramente scientifica e tecnica di una iniziativa e perciò sotto la sua responsabilità, e non solamente nella richiesta e sotto la direzione del

Ministro, io metterei fiducia che questo arduo tentativo di provvedere adeguatamente alla sanità pubblica in Italia, produrrebbe qualche effetto. Ma questo organamento così composto e particolarmente questo Consiglio superiore, così costituito, con ingerenza mista e con la responsabilità confusa insieme, della parte amministrativa e della parte scientifica, per me non rappresenta altro che una nuova ruota amministrativa, un elemento di più da unirsi ai tanti che sono già addossati alla pubblica amministrazione; ed una nuova fonte inesauribile di interpellanze pel Ministro dell'Interno.

Il Senato comprenderà benissimo come io non mi senta l'ardire di fare qui in questo momento una proposta formale intorno a una materia così grave, come la costituzione di un Consiglio sanitario; proposta che del resto non mi sentirei forse di fare neanche a mente più pacata. Se la discussione non fosse così inoltrata, e se io credessi che le mie idee potessero avere l'assenso del Senato, avrei proposto che si cambiasse la costituzione del Consiglio sanitario, ovvero lo si convertisse in un corpo autonomo allato all'amministrazione, ma che avesse la libertà e la responsabilità della sua azione. Ma, dopo l'indirizzo che ha preso la discussione, non mi sento di proporre un cambiamento così radicale al progetto di legge. Ho però voluto esprimere le mie idee, perchè esse fanno parte di tutto un ordine senza il quale io non metto grande fiducia nei numerosi ordinamenti che noi facciamo e neppure nell'applicazione utile e pratica di questo Codice sanitario, e che può tornare sovente in questione nei numerosi articoli che lo compongono.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Prima di tutto debbo osservare all'onorevole Senatore Vitelleschi, che è già stata risolta dal Senato la questione da lui mossa, vale a dire, se i Consigli di sanità debbano essere autonomi, e poter deliberare, oppure se debbano aver soltanto voto consultivo: questa è questione decisa.

Del resto, non potrei lasciar passare senza risposta il giudizio dell'onorevole Senatore, che questo Codice, pel modo imperfetto con cui è composto, non recherà verun vantaggio. A questi suoi giudizi contraddice l'esperienza. Da molti anni nella massima parte d'Italia la sa-

nità pubblica è retta da Consigli di questa natura; e non si può dire che non se ne sieno ottenuti vantaggi segnalati, sia per impedire la diffusione delle malattie, sia per migliorare le condizioni igieniche. Non è un'innovazione, non è una nuova esperienza che oggi si proponga: soltanto questa legge perfeziona, classifica meglio, e raccoglie in un solo Codice tutto quello che ora è separato, in disposizioni, in regolamenti, in leggi diverse. E quindi si avranno altri nuovi e notevoli vantaggi. Sono inoltre risolte parecchie questioni, le quali verranno a suo tempo trattate dal Senato. Ma l'organismo del servizio di sanità pubblica non è, ripeto, cosa nuova; e credo che questo servizio si sia compiuto e si compia tuttavia con soddisfazione pressochè generale del paese. Io mi sono preso la libertà di fare tale avvertenza, nel dubbio che l'onorevole Vitelleschi non conoscesse le condizioni di questo servizio, qual è presentemente ordinato.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Voleva solamente osservare che se ho messo in campo questa questione, la quale veramente sotto un certo punto di vista è stata risolta nella discussione generale, egli è perchè essa lo fu solamente indirettamente nella proposta complessiva dell'onorevole Maggiorani. E perciò, quando si è venuto a trattare specialmente dei Consigli sanitari, mi sono creduto in debito di tornarvi sopra. Questa è la ragione per la quale ho creduto di poterne parlare.

Quanto poi all'insieme di quel che ha detto l'onorevole Ministro, io non risponderò che poche parole. È vero che l'Amministrazione sanitaria ha funzionato finora così, ma è anche vero, che se un qualche bene incontestabilmente lo ha fatto, molto resta a desiderare e tanto, che appunto c'impegna ad occuparcene con così grosse leggi come facciamo. Ora rimane a sapere, se questo progetto varrà a sopperire efficacemente ai bisogni di un paese nel quale specialmente per alcune parti v'è tutto da fare e tante e così gravi questioni da risolvere, e che non si possono risolvere che dopo lunghi, faticosi e difficili studii; e se questa semplice Amministrazione governativa che potrebbe esser buona in un paese, dove tutte le cose, e particolarmente l'attività della scienza, fossero già stabilite, avrà effetto nelle condizioni nelle quali

noi versiamo. Del resto avendo significato di non voler che esprimere la mia opinione, non insisto più oltre sopra questo soggetto.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Vorrei far considerare al Senato che il concetto su cui questo articolo è basato è esclusivamente quello di un voto consultivo del Consiglio superiore.

Se mai si volesse entrare in un altro ordine di idee, il che non credo, bisognerebbe cambiare radicalmente il modo con cui il Consiglio superiore sarebbe costituito; perchè qui l'elemento amministrativo non è rappresentato in modo proporzionato ai servizi che dovrebbe in tal caso rendere. Ora sarebbe impossibile che, se questo Corpo dovesse avere la responsabilità di un voto deliberativo, fosse esclusivamente composto con elementi tecnici. Limitato il suo ufficio ad un voto consultivo, è naturale che l'elemento tecnico debba prevalere, perchè si richiede da lui appunto il responso della scienza. La responsabilità amministrativa è ben altra cosa, e qualora si volesse caricare anche questa al Consiglio dandogli un voto deliberativo, farebbe d'uopo provvedere a modificare la sua costituzione, introducendovi anche elementi amministrativi.

PRESIDENTE. Avendo la Commissione accettato la proposta di rinvio fatta su questo articolo, ne rimane sospesa la votazione.

Domando al signor Senatore Cannizzaro se crede di comunicare alla Commissione il suo emendamento.

Senatore CANNIZZARO. Non chiedo di meglio.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione ha creduto di fare un articolo transitorio relativamente al Consigliere della Corte di Cassazione che è qui indicato. Siccome in Roma per ora non c'è Corte di Cassazione, e dovendo il Consiglio superiore di sanità risiedere in Roma, proporrebbe il seguente articolo transitorio:

« Finchè non sia stabilita in Roma la Corte di Cassazione, sarà membro del Consiglio superiore di Sanità, un Consigliere della Corte d'Appello. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Benchè io spero molto che, prima che questo Codice sia convertito in legge, sarà votata anche la legge della Cassazione, tuttavia riconosco che è previdente l'e-

mendamento o l'aggiunta presentata dall'egregio Relatore della Commissione; soltanto mi pare che bisognerebbe attendere, per collocarla poi fra le disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 16.

« Art. 16. Il Consiglio superiore di sanità deve essere sentito :

» 1. Sullo stabilimento delle quarantene e delle discipline sanitarie alle frontiere, ove se ne abbia il tempo, e sempre sulla cessazione delle stesse;

» 2. Sui regolamenti per la coltivazione del riso, e per la macerazione delle piante tessili;

» 3. Sui grandi lavori di utilità pubblica nei quali sia interessata l'igiene;

» 4. Su tutte le questioni per gli stabilimenti insalubri;

» 5. Sulla costruzione e traslocazione dei Cimiteri;

» 6. Sui regolamenti comunali d'igiene pubblica, qualora il Ministro creda valersi della facoltà accordatagli dall'articolo 138 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale, e sugli altri casi che fossero indicati da Leggi speciali. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Mi pare che questa enumerazione delle attribuzioni del Consiglio sia poco necessaria, o dirò meglio, mi sembra che possa recare anche danno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ciò è prescritto dalla legge.

Senatore MAGGIORANI. Mi sembra che, stando a queste disposizioni, il Consiglio non debba occuparsi di tutte le materie sanitarie, ma solo di quelle che qui sono enumerate. Il Consiglio deve intervenire in questi soli casi e non in altri; dunque non tutta la materia sanitaria è proposta alla discussione del Consiglio superiore di sanità.

Però, in altri articoli si dice che tutte le materie sanitarie saranno sotto la giurisdizione immediata del Consiglio superiore di sanità, e il Consiglio sarà su tutte le questioni sanitarie, chiamato a provvedere.

Ma le discipline sanitarie che riguardano l'esercizio dei vari rami dell'arte salutare da chi dipendono? Qui non è detto e non si sa...

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma sì, ciò, è compreso nell'art. 19 ove è detto :

« Il Consiglio sanitario superiore esercita autorità propria, pronunziando con decreti motivati :

a) Sui reclami contro le deliberazioni dei Consigli sanitari provinciali.

b) Sulle condizioni e sui titoli dei nazionali ed esteri i quali con diplomi esteri dimandano esercitare nel Regno le professioni di medico-chirurgo, di farmacista, di levatrice e di veterinario. »

Dunque mi pare che qui vi sia tutto ciò che vuole l'onorevole Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Permetta, ma per gli sconci che accadono anche nella Capitale, e ne accadono parecchi, quale è l'autorità alla quale si ricorre? È una domanda che mi sono fatta più volte. A chi si ricorre? Ciò non vedo chiarito abbastanza nell'enumerazione che si fa delle attribuzioni del Consiglio superiore di sanità, nè è nelle sue facoltà il ricevere lagnanze e il porvi riparo. Io credo che sarebbe molto meglio dire in questo articolo « tutte le materie sanitarie ecc. » Siccome le attribuzioni del Ministero abbracciano tutta quanta la materia sanitaria, così pure su tutta la materia medesima dovrà essere richiesto il voto del Consiglio superiore.

Io imiterei l'eloquente laconismo, se così posso chiamarlo, che esisteva nel Codice dell'Impero austriaco, riguardo al Consiglio superiore. In tale Codice si dice :

« Il Consiglio sanitario supremo è l'organo consultivo e deliberante per tutti gli interessi sanitari de' Regni e paesi rappresentati dal Consiglio dell'Impero. » Così dispone il Codice austriaco.

Dunque tutte le materie sanitarie. Io non saprei, ma in questa numerazione ne mancano parecchie, e queste altre a chi spettano? Chi ne decide? Chi inquisisce? Chi giudica? Pare che quando si dicesse : che il Consiglio superiore giudica su tutte le materie che saranno proposte dal Ministero, su tutte, dico, le materie sanitarie, sia inutile quest'enumerazione, perchè non le comprende tutte.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Il Ministro dell'Interno come capo della pubblica salute e come responsabile, può interrogare il Consiglio superiore di

sanità, perchè il Consiglio superiore di sanità come tutti gli altri Consigli sono consultivi, e quando prendono una deliberazione, questa non ha il valore di un decreto assoluto, ma solamente quello di una deliberazione presa in seguito a discussione e che deve essere sottoposta al giudizio di chi è responsabile. Ora il Ministro come responsabile, non ha in molti casi l'obbligo di trasmettere al Consiglio superiore di sanità gli affari che cadono sotto la sua giurisdizione; ma la legge vuole che certi particolari affari siano assolutamente rimessi al Consiglio superiore di sanità, affinché egli non prenda una risoluzione, la quale non sia approvata dal Consiglio superiore stesso. Dunque non è vero che il Ministro non abbraccia tutti gli argomenti dell'igiene e della polizia medica, gli abbraccia tutti, e in alcuni sia per la poca importanza, sia per l'urgenza del caso, sia per altre ragioni, egli può prendere una risoluzione senza interrogare il Consiglio superiore; ma nelle materie che costituiscono questo particolare articolo, il Ministro lo deve sempre consultare.

È una limitazione che si dà all'autorità del Ministro nell'interesse della salute pubblica: è una limitazione la quale prende di mira i gravi argomenti che sono trattati in questo medesimo articolo.

Dunque non è che con questo articolo si voglia comprendere tutto l'argomento della sanità pubblica, no: con questo articolo non si vuole far altro, che dare al Ministro dell'Interno l'obbligo, il dovere di sottoporre le materie, che qui sono trattate al giudizio del Consiglio superiore di sanità, che cioè non possa prendere una risoluzione, senza che il Consiglio superiore di sanità gli abbia dato il suo parere.

Ecco il valore di questo articolo: niente altro.

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Allora il Ministro dovrà occuparsi delle discipline sanitarie.

Ma v'è altra cosa; si dice: che il Consiglio ha l'iniziativa nelle materie sanitarie.

Ora, come conciliare l'iniziativa, colla limitazione delle sue attribuzioni nelle materie sulle quali può discutere?

Io confesso, che non comprendo la ragione di questa limitazione: non la comprendo, perchè vi sono molte altre materie sanitarie sulle

quali credo, che il Consiglio solo possa giudicare, e non vengono qui accennate.

In conseguenza, non rimango persuaso della convenienza di limitare le attribuzioni del Consiglio superiore a quei sei argomenti escludendone tutti gli altri, e non precisando poi da chi quegli altri saranno discussi e giudicati.

Ripeto poi: allora, l'iniziativa a chi spetta? A chi si dirige? Come si concilia *iniziativa*, termine molto generico, molto comprensivo, come si concilia, dico, colla *limitazione*?

Ecco i casi in cui il signor Ministro si gioverà del Consiglio superiore.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi sembra che qui si faccia un po' di confusione tra questioni le quali non sono ancora in nessun modo risolte da una disposizione legislativa e dai regolamenti, e questioni le quali, per essere risolte, hanno mestieri dell'avviso di periti, d'uomini speciali, che prendano a esaminarle.

È evidente che il Consiglio superiore, salvo che si voglia a lui stesso affidare anche l'esecuzione della legge, non può interloquire in tutti i casi che si riferiscono all'igiene pubblica.

Molti di questi casi sono già determinati da leggi, e li vedremo nel corso di questo stesso Codice. Per esempio, le questioni concernenti i cimiteri si risolvono generalmente, non dirò dalla burocrazia, ma dal potere esecutivo, per mezzo di quell'ufficio che risiede permanentemente presso il Ministero, ed è incaricato di tutti gli affari che riguardano la salute pubblica. Si noti bene che siffatto incarico si restringe alla spedizione e alla risoluzione di tutti gli affari di salute pubblica che non presentano dubbii circa l'applicazione a farsi delle rispettive leggi. In questi casi è manifestamente inutile l'andare avanti al Consiglio superiore, poichè la cosa è già incontestabilmente definita dalla legge, e quindi non si tratta che della semplice esecuzione di questa.

Si tratta, per esempio, di un farmacista che eserciti illegalmente; non avvi dubbio sull'applicazione della legge che lo colpisce; e il potere esecutivo fa chiudere la farmacia. Vi è uno il quale vende dei medicinali per le vie; ebbene, l'amministrazione cui ne spetta l'incarico, impone a questo tale di smettere questo commercio abusivo. Lo stesso si dica di un me-

dico che eserciti senza i titoli richiesti, e d'una quantità d'altri simili casi che vengono similmente risolti tutti i giorni dal Segretario generale o dal Ministro, sulle proposte dell'Ufficio tecnico amministrativo del Ministero.

Quando è che le quistioni si portano avanti al Consiglio superiore? Quando sono veramente nuove, o quando si presentano casi pei quali occorran dubbii intorno agli articoli di legge o di regolamento da applicarsi per la loro definizione.

Quando, per esempio, si propongono de' regolamenti per le risaie, i quali stabiliscono le norme da seguire per coltivarle, è chiaro che essi debbano essere approvati dal Consiglio sanitario, poichè trattandosi di apportar restrizioni alla libera coltivazione, e di fissar delle norme sanitarie di grande importanza, è evidentemente necessario che un supremo Consiglio tecnico ne esamini la misura e la convenienza.

Ma stabilito che sia questo regolamento, il Ministro lo fa eseguire senza l'intervento del Consiglio superiore, salvo il ricorrere nuovamente a' suoi lumi nel caso che sorgano dei dubbii circa l'applicazione del regolamento stesso.

Ecco perchè non si può dire che tutto quanto concerne la sanità pubblica debb'essere sottoposto al Consiglio superiore. Bisogna fare le indicate distinzioni; e, facendole, si comprende la necessità di designar le materie sulle quali il Consiglio stesso sia chiamato per legge a dare il suo avviso.

Poi nascono casi che la legge non può prevedere, e nei quali il Ministro reputi opportuno l'interrogarlo.

Potrebbe anche darsi che siasi dimenticato qualche punto sul quale si richiedesse l'ingerenza del Consiglio, lo si aggiunga; ma non è meno vero, che debbono essere distintamente annoverate e classificate le materie che al medesimo vanno sottoposte; e non si può dire genericamente che *tutto* debba essere riferito al Consiglio superiore; perchè in tal caso dovrebbe divenire una parte integrante del Ministero, nè scompagnarsi mai dal medesimo. Infatti tutti i giorni si presentano de' casi, quali, ad esempio, l'esumazione o la tumulazione di un cadavere, il trasporto delle ceneri, la facoltà di seppellire in una Cappella o in una data Chiesa, avuto riguardo alla loro vicinanza di luoghi abitati. Di tali casi ne sorgono tutti i

giorni, ripeto; nè il Ministro potrebbe sottoporli tutti al Consiglio superiore. Tutte le volte che si presenta qualche dubbio, il Ministro è ben lieto di ricorrere ai lumi di questo Consiglio, nè desidera punto emanciparsene, poichè sa bene che se commette uno sbaglio, la responsabilità è tutta sua.

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani avendo fatte delle osservazioni e non degli emendamenti precisi, se nessun altro domanda la parola, si pone ai voti l'articolo 16.

(Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo testè letto, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 17. Quando il parere del Consiglio superiore di sanità è richiesto dalla legge, il Decreto Reale o Ministeriale che ne consegue deve avere la formola :

» *Udito il parere del Consiglio superiore di sanità.* »

(Approvato.)

« Art. 18. Il Consiglio può per propria iniziativa proporre tutti quei provvedimenti che stimerà utili a tutelare la sanità pubblica del Regno ed a migliorarne le condizioni. »

(Approvato.)

« Art. 19. Il Consiglio superiore di sanità esercita autorità propria pronunziando con decreti motivati :

» a) Sui reclami contro le deliberazioni dei Consigli sanitari provinciali. »

Senatore BURCI, *Relatore*. L'alinea indicato colla lettera b) è stato soppresso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Non occorre quindi che vi sia la indicazione a) per il primo alinea.

Senatore BURCI, *Relatore*. L'alinea b) è stato soppresso perchè si trova ripetuto nell'art. 42.

PRESIDENTE. Secondo la proposta della Commissione, l'articolo 20 verrebbe ad essere aggiunto all'articolo 19, come alinea, e concepito in questi termini :

« Le decisioni del Consiglio sono rese esecutorie per Decreto del Ministro. »

Chi approva l'articolo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 21. Il Consiglio sanitario superiore deve rivedere almeno ogni cinque anni la Farmacopea e proporre le opportune modificazioni per le quali sarà all'uopo statuito con Regio Decreto. »

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Siccome in tutti i paragrafi è detto *Consiglio superiore* di sanità, mi pare che sarebbe meglio seguire la stessa dizione anche in quest'articolo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa leggiera modificazione?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Si darà dunque nuova lettura dell'articolo così modificato :

« Il Consiglio superiore di sanità deve rivedere almeno ogni cinque anni la Farmacopea e proporre le opportune modificazioni per le quali sarà all'uopo statuito con Regio Decreto. »

Se nessun altro domanda la parola, lo si porrà ai voti.

Chi approva l'art. 21, sorga.

(Approvato.)

CAPO III.

Della composizione dei Consigli sanitari provinciali.

« Art. 22. Il Consiglio sanitario provinciale è composto :

» del Prefetto che lo presiede,

» di un Vice-Presidente,

» di un Consigliere d'Appello, e, ove non è Corte d'Appello, di un Giudice del Tribunale del Circondario,

» di un membro del Consiglio provinciale amministrativo,

» di 4 Dottori in Medicina, di cui uno appartenga all'Esercito o alla Marina, di residenza nel Capo-luogo della Provincia,

» di un Veterinario patentato.

» Annualmente il Presidente destina un funzionario della Prefettura ad esercitare l'ufficio di Segretario.

» Nei Capi-luoghi di Provincia o di Circondario marittimi è inoltre componente nato del Consiglio il funzionario più elevato dell'Amministrazione di sanità marittima. »

Senatore CHIESI. Osservo che tra il comma che parla dei 4 dottori in medicina e quello in cui si parla di un veterinario patentato, deve introdursi un altro comma che dica : « di un chimico-farmacista. » Per cui l'articolo sarebbe così :

« Di 4 dottori in medicina, ecc.

» Di un chimico farmacista,

» Di un veterinario patentato, ecc. »

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Relatore.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione avrebbe modificato l'ultimo paragrafo di questo articolo 22 nel modo seguente:

« Uno dei membri tecnici del Consiglio provinciale sarà annualmente designato dal Prefetto per disimpegnare le funzioni di Segretario del Consiglio stesso. Il Segretario del Consiglio dovrà coadiuvare il Prefetto nella spedizione degli affari relativi al servizio sanitario, a norma delle disposizioni che saranno stabilite per Decreto Reale. Sarà nello stesso modo fissata la retribuzione del Segretario, avuto riguardo all'importanza del servizio nelle diverse provincie. »

MINISTRO DELL'INTERNO. A proposito di questo articolo, rinnoverei la stessa osservazione fatta rispetto alla composizione del Consiglio superiore...

Senatore BURCI, *Relatore*. Va bene, la Commissione accetta...

MINISTRO DELL'INTERNO... proporrei che si accennasse alla scelta del Vice-Presidente fra i componenti del Consiglio e siccome in questo caso verrebbe a mancare un membro del Consiglio, io mi rimetterei alla Commissione perchè studiasse e proponesse, quale debba essere. E poichè nel progetto del Ministero si proponevano due membri del Consiglio provinciale amministrativo, inclinerei a ristabilire questa disposizione, per la ragione che è assai utile e conveniente interessare il Consiglio stesso ai vari provvedimenti di sanità pubblica, e particolarmente a quelli che riguardano il risanamento dei terreni. Così potranno più facilmente prevalere nello stesso Consiglio provinciale le ragioni esposte nei Consigli sanitari per migliorare le condizioni igieniche. Per esempio, quando si tratterà di derivazioni, di espurghi di acque e di molt'altre simili deliberazioni le quali non si possono attuare senza l'efficace concorso delle provincie medesime. Per questi motivi inclinerei, ripeto, a ristabilir la proposta contenuta nel progetto ministeriale e chieggo in proposito l'avviso della Commissione.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Anche qui io insisto per

gl'ingegneri. È mio fermo convincimento, che un Consiglio sanitario deve raccogliere persone le quali possano guardare le questioni sanitarie da diversi punti di vista, ovvero che queste persone possano venir chiamate in seno del Consiglio; perchè, se non vi sono chiamate, come ordinariamente non lo sono, le deliberazioni del Consiglio stesso riescono monche, giacchè le cose non saranno state contemplate sotto tutti gli aspetti.

Quindi inclinerei per ripristinare l'articolo del Ministero, che credo soddisfaccia a tutto, poichè comprende due membri di più del Consiglio provinciale ed anche l'ingegnere.

PRESIDENTE. Essendo sospesa la votazione dell'articolo 22, s'intende sospesa anche quella dell'articolo 23.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Nella composizione di questi Consigli, la deficienza dell'elemento tecnico è evidente. In molti capiluoghi di provincia non v'è il Medico della marina, dunque in molti Consigli provinciali vi sarà un medico di meno.

Così in un Consiglio che si chiama sanitario, vi saranno 5 medici e 6 non medici.

Io raccomando questa osservazione alla Commissione. Converrebbe che almeno il Vice-presidente fosse un medico.

Poi trovo qui un *veterinario patentato*. Io non credo che vi siano veterinari non patentati; allora bisognerebbe dire anche, ingegneri patentati, e tutti patentati. I veterinari non patentati sono empirici, non si chiamano veterinari.

Per esser chiamato veterinario, e me ne appello all'articolo 56, bisogna avere la patente.

L'articolo 56 dice che sono riconosciuti come veterinari coloro soltanto che sono provvisti di regolare patente.

Dunque mi pare che la parola *patentato* si possa togliere.

Poi faccio un'altra osservazione. In questo articolo si dice che è componente nato del Consiglio il funzionario più elevato dell'amministrazione della sanità marittima.

Ora, ci sono dei funzionari che non sono soggetti alla legge della rinnovazione. Questa legge vale per i professori, per i medici, ma non per gli amministratori.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Questa è una necessità, perchè colui il quale è a capo della sanità marittima del luogo, viene necessariamente chiamato a dare il suo consiglio, perchè non ve ne è un altro: è, ripeto, una necessità. Non è che sia riferibile a quel dato individuo nominativamente, ma è perchè quel dato individuo occupa un posto che non occupa un altro: sotto questo punto di vista è detto, *membro nato*.

Quando egli non è più, vi è appunto quello che lo surroga: e poi, se non vi è quello, vi sarà l'altro sotto di lui, il quale dovrà intervenire.

Dunque non si può fare confronto fra l'uno e l'altro, cioè, fra il professore d'igiene e di medicina pubblica e il capo della sanità marittima nelle località marittime.

PRESIDENTE. Essendo questo articolo stato sospeso, passeremo al seguente:

« Art. 24. Allorquando i Consigli sanitari provinciali occupansi di affari che interessano la sanità marittima, sono chiamati ad intervenire alle adunanze per dare il loro voto consultativo: il Sindaco del capoluogo, il Presidente della Camera di commercio, un capitano della marina mercantile, a scelta del Prefetto, l'Agente delle dogane e il Capitano del porto. »

Se non ci sono osservazioni, pongo ai voti questo articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

CAPO IV.

Delle attribuzioni dei Consigli sanitari provinciali.

L'art. 25 essendo abbandonato passeremo al successivo.

« Art. 26. Il Consiglio sanitario provinciale sarà sentito:

» 1. Sulle cautele da usarsi per prevenire o combattere le malattie endemiche, epidemiche e contagiose;

» 2. Sulle epizoozie;

» 3. Sulla propagazione del vaccino;

» 4. Sul modo di migliorare le condizioni delle classi operaie applicate alle industrie, alle manifatture, all'agricoltura;

» 5. Sulla salubrità delle sale da lavoro, degli stabilimenti sanitari, carcerari, ospizi di

carità, e pubblici istituti di educazione e d'istruzione;

» 6. Sulla risicoltura nei limiti della Provincia;

» 7. Sulla macerazione delle piante tessili;

» 8. Sullo stabilimento dei cimiteri;

» 9. Sugli altri casi che fossero indicati da leggi speciali. »

Senatore CIPRIANI. Mi parrebbe opportuno di aggiungere un'alinea sugli stabilimenti balneari e sulle sorgenti minerali.

Questo a mio avviso è un oggetto molto importante, tanto più che questi stabilimenti vanno aumentando, dirò, con molta utilità della pubblica salute; e dirò poi anche che, mentre da un lato questi stabilimenti vanno crescendo, bisogna però confessarlo, si trovano bene spesso nelle mani e sotto la direzione di individui che non se ne occupano troppo per l'utilità del pubblico, e più spesso solamente pel proprio interesse.

Dunque, se la tutela della salute pubblica, deve essere estesa agli stabilimenti tutti che contribuiscono a mantenerla e propagarla, io credo che un articolo sugli stabilimenti balneari e sorgenti minerali sia questo il momento opportuno di aggiungerlo agli altri ora ricordati. L'articolo sarebbe in questi termini. Dopo il N. 8 si direbbe:

« 9. Sugli stabilimenti balneari e sulle sorgenti minerali. »

PRESIDENTE. Favorisca di trasmettere l'articolo aggiunto, per iscritto.

L'aggiunta proposta dal Senatore Cipriani è in questi termini:

« 9. Sugli stabilimenti balneari e sulle sorgenti minerali. »

(È appoggiata.)

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Desidererei qualche schiarimento.

Dev'essere udito il parere del Consiglio sanitario provinciale su quelle cose nelle quali la pubblica Amministrazione interviene: quindi sulle epizoozie, sulla propagazione del vaccino, insomma su tutto ciò che è indicato nell'articolo, ed in cui l'autorità pubblica può e deve intervenire: ma io non so in quali limiti la pubblica Amministrazione interviene specialmente negli stabilimenti balneari: l'autorità v'interviene come in qualunque altro stabilimento in cui trattasi dell'igiene pubblica,

ma non parmi che per gli stabilimenti balneari debbasi fare un articolo speciale.

Forse che ogni privato, che vuole aprire uno stabilimento balneario, deve chiedere il permesso? Sarebbe un vincolo, che nel resto della legge non trovo.

Se non deve chiedere il permesso, che cosa dirà questo Consiglio provinciale sanitario?

Si apra uno stabilimento balneario. Quando trattasi di qualche cosa che possa nuocere alla salute pubblica, allora, come in ogni altro argomento che interessa l'igiene, l'Amministrazione interviene facendo quello che deve: ma mettere questi stabilimenti fra le categorie di quelle cose sulle quali l'autorità deve consultare il Consiglio provinciale sanitario senza che contemporaneamente si determini l'ingerenza che l'autorità deve esercitare sugli stabilimenti balneari, mi pare soverchio.

Quindi domanderei che l'onorevole proponente dicesse cosa farà l'autorità pubblica negli stabilimenti balneari, epperò per quali ragioni consulterà questo Consiglio provinciale sanitario, per fare regolamenti, o per darvi la sua approvazione.

Senatore CIPRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CIPRIANI. L'onorevole Cannizzaro m'invita a dichiarare perchè debba intervenire l'autorità negli stabilimenti Balneari e di acque minerali.

O bisogna mettere in dubbio che questi stabilimenti sono di grande importanza per la salute pubblica, o bisogna mettere in dubbio che essi possano essere condotti in maniera che invece di arrecare vantaggi alla salute pubblica, rechino dei danni effettivi.

Io nella mia pratica, specialmente in quella parte di pratica medica che riguarda la cura delle malattie cutanee, ho dovuto constatare danni gravissimi arrecati ai poveri ammalati, i quali spontaneamente, o per consiglio del medico, si trasferiscono in coteste località; vi sono alcune località nel Regno d'Italia dove la temperatura di alcuni bagni giunge a 33, 34 e anche a 35 gradi del termometro Reaumur.

Ebbene all'ospedale di Firenze nel 1844 sono tornati da una di coteste sorgenti quattro disgraziati individui, i quali, dirò così, dalla testa ai piedi erano completamente decuticolati. E perchè? Perchè nessuno sorvegliava cotesti bagni, perchè quelle sorgenti minerali erano nelle mani

di un empirico, perchè nessun medico era chiamato a visitarli e a tutelare in qualche modo la pubblica salute.

Per me questi fatti sono dolorosissimi, ma non sono io solamente, è la voce pubblica che si lagna, specialmente in Italia, del modo con cui le sorgenti minerali e i bagni nelle mani dei Comuni o di privati, e, bisogna pur dirlo, qualche volta anche quelli che appartengono allo Stato, non sono tenuti in quelle condizioni in cui dovrebbero essere, e non apportano alla salute degli uomini quei vantaggi che potrebbero e dovrebbero portare; dimanierachè io insisto perchè il Consiglio sanitario delle provincie debba provvedere e ispezionare le acque minerali e gli stabilimenti balneari per mezzo di ufficiali sanitari a tutela della salute pubblica, e perchè non si rinnovino gli inconvenienti di cui ho tenuto parola.

PRESIDENTE. Essendo la proposta stata appoggiata, non rimane che rileggerla per metterla ai voti.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Domanderei che la proposta fosse rinviata alla Commissione onde possa essere studiata.

PRESIDENTE. Il sig. Senatore Cipriani vuole che si voti se abbia a mandarsi alla Commissione la sua proposta?

Senatore CIPRIANI. Sono ben contento che sia rinviata alla Commissione.

PRESIDENTE. Allora si sospende la votazione dell'articolo 26 che si manda alla Commissione unitamente alla proposta del Senatore Cipriani.

Ora si passa all'art. 28 poichè l'art. 27 deve far seguito al 28.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

« Art. 28. I Consigli provinciali sanitari, di propria iniziativa, propongono ai Prefetti:

» 1. Tutti quei provvedimenti che stimano utili a tutelare la salute pubblica della Provincia e migliorarne le condizioni;

» 2. Coordinano ad uso della statistica igienica-sanitaria della Provincia i dati statistici raccolti dal Prefetto sui lavori dei Sindaci e dei Consigli sanitari municipali. »

Poi viene come ultimo comma dell'art. 28 l'art. 27, così espresso:

« Giudicano della validità dei titoli degli agenti nazionali per invito dei Prefetti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io credo che quest'articolo dovrebbe subire qualche modificazione quando saranno stabilite ben bene le attribuzioni dei medici condotti e dei medici comunali, perchè qui si dice: « sui lavori dei Sindaci e dei Consigli sanitari municipali, » mentre che altrove sono i medici condotti che mandano direttamente le tabelle statistiche per mezzo del Sindaco.

Si dovrebbe vedere se le debbono trasmettere per mezzo del Sindaco oppure direttamente. Per conseguenza e per metterlo in armonia con quell'articolo, che stabilisce le facoltà dei medici condotti, desidererei che l'articolo 28 si rimandasse alla Commissione, perchè questa lo coordinasse coll'articolo sopracitato.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi sembra che non vi dovrebbe esser dubbio sulla questione, se i lavori della Commissione sanitaria debbano essere inviati dai Sindaci, non mai dai Segretari o medici condotti comunali.

È evidente che chi rappresenta il potere esecutivo debba sempre trasmetterli, poichè è esso soltanto, e non già il medico condotto, che ne è responsabile davanti al Governo. Né la cosa potrebbe procedere altrimenti, senza sconvolgere la gerarchia amministrativa, e togliere ogni sicurezza sull'invio degli accennati documenti.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Sono ancor io d'accordo che le deliberazioni del Consiglio sanitario debbano essere trasmesse dal Sindaco; ma qui si tratta dei lavori dei Sindaci e dei Consigli sanitari municipali, mentre che nell'art. 11 che è rimasto sospeso è detto: che i medici condotti colla qualità di ufficiali governativi (è nella proposta ministeriale che è detto colla qualità di ufficiali governativi) « devono compilare le tabelle mediche che saranno loro chieste per le statistiche sanitarie, secondo i moduli che riceveranno dal Ministero dell'Interno. » Io non trovo qui un accordo: non si dice soltanto che i lavori debbano passare per le mani del Sindaco per la trasmissione, ma si dice che questi lavori

devono passare come *lavori fatti dai Sindaci*, o almeno che essi ne abbiano la responsabilità. Sarebbe più naturale il dire: *i lavori dei medici trasmessi dai Sindaci*. Io non propongo un emendamento, perchè tutto dipenderà dal modo con cui sarà redatto l'art. 11, che è importantissimo, poichè determinerà la posizione del medico condotto e dovrà soddisfare allo scopo che la legge si propone cioè, che il medico condotto sia da un lato incaricato di assistere il Sindaco nella vigilanza della sanità, e dall'altro lato di fornire al Governo quelle date notizie che saranno richieste. Ora, per queste ragioni credo che questa parte debba essere sospesa, e che questo comma debba modificarsi nella dicitura. Che i lavori dei medici condotti siano trasmessi dai Sindaci è naturale, ma dev'essere spiegato che il lavoro di queste tabelle statistiche non è un lavoro dei Sindaci, ma dei medici condotti che eseguono il disposto di questa legge, sotto la propria responsabilità.

PRESIDENTE. Il Senatore Cannizzaro, propone adunque che sia sospesa la deliberazione sopra il secondo comma di quest'articolo.....

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Il Senatore Cannizzaro propone che si sospenda la deliberazione solamente sopra il secondo comma di questo articolo: si può quindi votare l'altra parte e sospendere la deliberazione su questo secondo comma.

PRESIDENTE. Si rileggerà l'articolo:

« Art. 28. I Consigli provinciali sanitari di propria iniziativa propongono ai Prefetti:

» 1. Tutti quei provvedimenti che stimano utili a tutelare la salute pubblica della Provincia e migliorarne le condizioni;

» Giudicano della validità dei titoli degli esercenti nazionali per invito dei Prefetti. »

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Faccio osservare che quest'ultimo comma deve venire dopo l'art. 28, epperò non dev'essere votato ora.

Senatore CHIESI. Io ho dovuto darne lettura adesso, perchè formando queste parole l'articolo 27, e nel progetto della Commissione essendo detto che devono essere trasportate dopo l'art. 28, naturalmente io ne dovevo dar lettura; del resto spetta alla Commissione il dire

se questo comma debba o no far parte dell'articolo 28.

MINISTRO DELL'INTERNO. A me pare veramente che la Commissione intendesse di farne un comma dell'articolo 28.

Senatore BURCI, *Relatore*. All'articolo 27 si legge: « da trasportarsi dopo l'articolo 28. » Io ritengo dunque che ora non si debba votare altro che i due primi paragrafi dell'articolo 28, lasciandone in sospeso il terzo, secondo la proposta dell'onorevole Senatore Cannizzaro; poi ci occuperemo della disposizione che ora fa parte dell'articolo 27, il quale intanto rimarrebbe sospeso.

PRESIDENTE. Si porranno dunque in votazione i soli due primi comma dell'articolo 28, dei quali si darà nuova lettura:

« I Consigli provinciali sanitari di propria iniziativa propongono ai Prefetti:

» 1. Tutti quei provvedimenti che stimano utili a tutelare la salute pubblica della Provincia e migliorarne le condizioni. »

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola per una leggerissima rettificazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. L'articolo 28 dice:

« I consigli provinciali sanitari di propria iniziativa propongono ai Prefetti:

» 1. Tutti quei provvedimenti ecc., ecc.

» 2. Coordinano ad uso ecc., ecc. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma la votazione di questo N. 2 è sospesa.

Senatore DESAMBROIS. Benissimo; ma io osservo che dicendo *propongono*: « 1° tutti que'provvedimenti, ecc., ecc. », il N. 2 dovrebbe portare qualche altra disposizione, mentre invece esso comincia colle parole: « Coordinano ad uso della statistica, ecc., » che nulla hanno che fare col *propongono* del N. 1. — Perciò io proporrei di togliere il N. 1 e dire semplicemente: « I Consigli provinciali sanitari di propria iniziativa propongono ai Prefetti tutti quei provvedimenti che ecc., ecc. »

PRESIDENTE. Intende che sia rinviato l'articolo alla Commissione?

MINISTRO DELL'INTERNO. È una semplice correzione che si può far subito e votare questa parte dell'art. 28.

Senatore CHIESI. Non si tratta che di togliervi il numero 1.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Si rileggerà quindi questa prima parte dell'articolo colla proposta correzione.

« Art. 28. I Consigli provinciali sanitari di propria iniziativa propongono ai Prefetti, tutti quei provvedimenti che stimano utili a tutelare la salute pubblica della Provincia e migliorarne le condizioni. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti la prima parte di quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

La seconda parte resterà in sospeso.

Si passa all'articolo 29.

« I Consigli provinciali sanitari, sull'invito dei Prefetti, pronunziano il loro giudizio sulla validità dei titoli degli esercenti nazionali, e le loro deliberazioni sono rese esecutorie col Decreto del Prefetto, salvo reclamo al Consiglio superiore di sanità. »

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Vorrei domandare uno schiarimento alla Commissione. Per gli esercenti stranieri che hanno titoli ottenuti da Università o Facoltà estere e che vogliono esercitare nel nostro paese, vi sono disposizioni, che forse mi saranno sfuggite?

Senatore BURCI, *Relatore*. Quando si tratta dell'esercizio dell'arte salutare, questo soggetto è contemplato.

Senatore GADDA. Ringrazio l'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Se nessuno più chiede la parola, metto ai voti l'art. 29.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Passiamo ora al

CAPO V.

Della composizione dei Consigli sanitari circondariali.

« Art. 31. Nei Capo-luoghi di Circondario che non siano a un tempo Capo-luoghi di Provincia, vi ha un Consiglio sanitario composto del Sotto-Prefetto che lo presiede, di un Vice-Presidente, di un Giudice del Tribunale, e, ove non è del Pretore,

di due dottori in medicina,
di un Veterinario patentato.
di un funzionario della Sotto-Prefettura per
l'ufficio di Segretario. »

È aperta la discussione sull'articolo 31.

MINISTRO DELL'INTERNO. Debbo osservare che, trattandosi anche qui della composizione di un Consiglio sanitario, sarebbe necessario sospendere questo articolo, come furono sospesi i precedenti, che si riferivano ad argomento analogo.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, rimarrà sospeso l'articolo 31.

Passeremo al

CAPO VI.

Delle attribuzioni dei Consigli sanitari circondariali.

« Art. 32. I Consigli sanitari circondariali propongono al Sotto-Prefetto del rispettivo circondario :

» a) I miglioramenti che saranno convenienti alle condizioni igieniche ed al servizio sanitario dei Comuni compresi nel proprio circondario;

» b) Danno pareri ai Sotto-Prefetti sulle materie concernenti la sanità pubblica ogniqualvolta ne siano richiesti;

» c) Esaminano e coordinano i rapporti dei Sindaci, di cui all'art. 8. »

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

L'art. 33 si considera come abbandonato perchè proposto sopprimersi dalla Commissione.

CAPO VII.

Della composizione dei Consigli sanitari municipali.

« Art. 34. Il Consiglio sanitario municipale è composto :

» Del Sindaco che lo presiede;

» Di otto membri nei Comuni di una popolazione superiore a 10,000 abitanti; di quat-

tro in quelli che hanno popolazione da 3,000 a 10,000.

» Il Segretario del Comune, o altro impiegato della Segreteria destinato dal Sindaco, esercita l'ufficio di Segretario. »

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Nel progetto ministeriale era contemplata la condizione dei Comuni qualunque fosse la loro popolazione. Difatti, considerati i Comuni in tre categorie, secondo che avessero una popolazione superiore a 10 mila abitanti, superiore ai 3 mila, o inferiore a 3 mila, dava norme per la formazione del Consiglio sanitario secondo che il Comune appartenesse ad una delle tre categorie.

Nel progetto della Commissione trovo considerati soltanto i Comuni superiori in popolazione ai 10 mila abitanti, e quelli la cui popolazione sta fra i 3 mila ed i 10 mila. Se quindi non si è voluto dire che nei Comuni che hanno una popolazione inferiore a 3 mila abitanti non ci sarà il Consiglio sanitario, bisogna fare una aggiunta in correlazione a ciò che era già proposto nel progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Interrogherò la Commissione su questo punto. La proposta sarebbe di tornare al testo ministeriale.

Senatore FINALI. Trattasi di aggiungere soltanto le parole: « *di due negli altri,* » come era nel progetto ministeriale; se pure la Commissione non crede di riformare questo comma.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione non ha creduto di sopprimere i Consigli sanitari in quei Comuni nei quali la popolazione fosse minore di 3 mila abitanti. Forse la maniera con cui ha espresso il suo concetto non è chiarissima; ma questa è l'opinione della Commissione.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Poichè sono stati rimandati alla Commissione gli altri articoli, le potrebbe essere rinviato anche questo sulla composizione dei Consigli sanitari municipali, e tanto più quello che determina le attribuzioni del medico condotto.

In verità nel progetto governativo il Segretario del Consiglio sanitario era il medico condotto.

Questo è stato eliminato, per delle ragioni

forse buone; ma è stato eliminato, e poi è stato detto che non sarà mai un tecnico, quand'anche il Comune debba destinare un Segretario a parte, perchè si dice che è il Segretario del Comune o altro impiegato della segreteria che esercita l'ufficio di Segretario. Una città grande potrà destinare un medico a quest'ufficio.

Sottometterei alla Commissione queste considerazioni; desidererei che si lasciasse maggiore libertà ai Comuni, e che si dicesse: il Comune designa il Segretario, il quale naturalmente potrà o non potrà essere un medico, e nei piccoli Comuni potrà anche essere lo stesso Segretario comunale.

PRESIDENTE. Ella dunque desidera che questo articolo sia rinviato alla Commissione? La prego di far pervenire la sua proposta al banco della Presidenza.

Senatore CANNIZZARO. Io desidero solo che questo articolo sia rinviato alla Commissione, perchè, se lo crede, voglia emendarlo, tenendo conto di questa mia osservazione, che cioè sia scritto in modo l'articolo che si dia ai Comuni libertà di scegliere un funzionario tecnico o no, se lo credono conveniente, ad esercitare l'ufficio di Segretario di questa Commissione sanitaria, tanto più che vi sono dei Comuni che hanno anche un ufficio a parte.

PRESIDENTE. Il Senatore Cannizzaro propone una specie di emendamento e desidera che sia preso in considerazione dalla Commissione.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Io consento che la proposta fatta dal Senatore Cannizzaro si unisca alla mia e che l'articolo sia rinviato.

Senatore CANNIZZARO. Va bene così.

MINISTRO DELL'INTERNO. A me pare che l'articolo 34 si possa votare fin da ora, per quel che riguarda le due prime parti; poichè le questioni mosse non si riferiscono che all'ultimo capoverso, cioè quello che tratta della nomina del Segretario. Ora, si può riservar tale nomina, e rimandare alla Commissione questa parte dell'articolo, tanto più che essa potrebbe forse con maggiore opportunità inserirsi nell'art. 35, ove si parla della composizione dei Consigli municipali; al qual proposito si potrebbe altresì designare la persona che dovrà fare l'ufficio di Segretario.

Io credo che non è mai stato nell'intendimento

della Commissione, che i Comuni i quali hanno una popolazione inferiore ai 3000 abitanti non debbano avere una rappresentanza per quel che riguarda la sanità pubblica; e se queste parole mancano nel testo della Commissione, è forse perchè sarà incorso errore nello stampare il progetto.

Mi sembra dunque che non vi possa essere difficoltà a votare le due prime parti dell'art. 34, con l'aggiunta proposta dal Senatore Finali « e di due negli altri » come è appunto nel progetto ministeriale.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Non mi resta nulla da aggiungere dopo le dichiarazioni che ha fatto l'onorevole signor Ministro; credo però di potere soggiungere che la Commissione non si oppone a quest'aggiunta, la quale non fa altro che completare il suo concetto.

PRESIDENTE. Rimane adunque sospeso solamente l'ultimo comma dell'art. 34.

Rileggo l'articolo coll'aggiunta proposta per metterlo ai voti.

« Art. 34. Il Consiglio sanitario municipale è composto :

» Del Sindaco che lo presiede;

» Di otto membri nei Comuni di una popolazione superiore a 10,000 abitanti; di quattro in quelli che hanno popolazione da 3,000 a 10,000 e di due negli altri. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 35. Nei Comuni di popolazione superiore a 10,000 abitanti, si comprendono fra i membri dei Consigli sanitari:

» Due Consiglieri municipali;

» Due dottori di medicina e chirurgia del Comune;

» Un farmacista, e, possibilmente, un veterinario patentato.

» Negli altri Comuni i membri saranno scelti, per quanto è possibile, fra le stesse categorie designate di sopra, ed uno sarà sempre a preferenza prescelto fra i medici.

» Inoltre è membro nato del Consiglio il medico condotto del Comune, e quando ne siano più, sarà scelto dal Sindaco uno di loro. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io chiederò all'onore-

vole Relatore se quest'articolo si estenda a tutti i Comuni, sia piccoli che grandi; se la disposizione che riguarda i membri nati del Consiglio, cioè il medico, si applica tanto ai Comuni di popolazione di 10 mila abitanti quanto a quelli al disotto di questo numero.

Senatore BURCI, *Relatore*. Sì, Sì.

Senatore CANNIZZARO. Siccome in questo Capitolo si tratta di Comuni aventi una popolazione superiore a 10 mila abitanti, mentre che nel Capitolo precedente si tratta di Comuni aventi una popolazione inferiore, così potrebbe nascere qualche dubbio.

Ma faccio punto su di questo e mi fermo sopra una sola osservazione.

Vi sono Comuni di 10 mila abitanti che non avranno due dottori in medicina, e ciò tanto più se venisse a diminuire il personale medico in tutto lo Stato.

Conosco parecchi Comuni di 10 mila abitanti che non hanno due medici, o tutt'al più ne hanno due, e questi sarebbero i membri eterni del Consiglio.

PRESIDENTE. Propone un emendamento?

Senatore CANNIZZARO. Io direi *possibilmente* due dottori di medicina e chirurgia del Comune.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Intendo bene la preoccupazione del Senatore Cannizzaro, ma la parte preceettiva dell'art. 35 la quale ordina che nel Consiglio sanitario entrino due dottori di medicina e di chirurgia riguarda soltanto i Comuni, che hanno popolazione superiore a 10 mila abitanti.

Quei Comuni i quali, benchè abbiano 10 mila abitanti (spero che il caso sia raro), non abbiano due medici, per questi l'art. 35 non dà alcun precetto, ma dice solo *possibilmente*.

È per questo che, posta così la questione, pregherei l'onorevole Cannizzaro di vedere se ritenga ancora necessario il suo emendamento.

Senatore CANNIZZARO. Chiederei alla Commissione, che l'ultimo inciso sia espresso in modo chiaro, che la disposizione si applica tanto ai Comuni che hanno popolazione superiore a 10 mila abitanti, quanto a quelli che ne hanno una inferiore.

Io direi: *Inoltre in tutti i Comuni è membro nato, ecc.* Si avrebbe maggior chiarezza.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Osserverei all'onorevole Senatore Cannizzaro che forse non potrebbe attuarsi il suo emendamento, quando fosse accettato, perchè non tutti i Comuni hanno un medico condotto. Tant'è che lo stesso Codice sanitario accenna ai consorzii di più Comuni piccoli per avere un medico condotto.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Farei osservare che questa ragione mi ha persuaso di non insistere sulla proposta di fare Segretario della Commissione il medico condotto, perchè allora non potrebbe mancare. Interverrà quando vorrà intervenire, ma lasciategli la voce nel Consiglio.

Quando sono piccoli Comuni vicini, naturalmente il medico cura tutti i malati sia dell'uno, che dell'altro, e andandoci per dir così, tutti i giorni, non sarebbe difficile che intervenisse a tutti quei consigli dei Comuni e facesse udire la sua voce.

PRESIDENTE. E il suo emendamento lo mantiene?

Senatore CANNIZZARO. Sì, lo mantengo.

PRESIDENTE. Allora leggerò il comma colla proposta dell'onorevole Cannizzaro.

« Inoltre, in tutti i Comuni è membro nato del Consiglio il medico condotto del Comune, e quando ve ne siano più, sarà scelto dal sindaco uno di loro. »

Prima domando se è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

Chi approva quest'emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Senatore CANNIZZARO. Domando che il mio emendamento sia rimandato alla Commissione.

PRESIDENTE. Non si può più; ora è respinto.

Si rilegge l'art. 35.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ripiglieremo questa discussione giovedì venturo all'ora solita.

L'ordine del giorno sarà il seguente:

Al tocco: Riunione negli uffici per l'esame del progetto di legge per nuovi provvedimenti in favore dei danneggiati delle ultime inondazioni; alle due, seduta pubblica per il seguito della discussione sul Codice sanitario.

La seduta è sciolta (ore 6).